

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL COMMISSARIO DELEGATO

(ORDINANZA P.C.M. n. 3554 del 5 dicembre 2006)

DETERMINAZIONE

N. 39/2018

Oggetto: Ripetizione di servizio analogo ex art.63, comma 5 del d.Lgs.50/2016 - Autotrasporti Pensiero Srl: servizio di prelievo, caratterizzazione, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi e non, comprensivo di nolo cassoni scarrabili e semirimorchio ribaltabile con cassa presso ex stabilimento Stoppani in comune di Cogoleto. Periodo 1/2/2018 - 31/1/2019. Impegno di spesa €.68.000,00, oneri fiscali esclusi. CIG.73676877A5.

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTI:

il d.P.C.M. in data 23.11.2006, dichiarativo dello *stato di emergenza* in relazione alla *“grave situazione determinatasi nello Stabilimento Stoppani in Comune Cogoleto (Provincia di Genova)”*;

l'o.P.C.M. in data 5.12.2006, n. 3554, recante *“Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello Stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in Provincia di Genova”* e ss.mm.ii.;

il d.P.C.M. in data 21.12.2007 recante *“Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova.”*

l'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Liguria in data 29 dicembre 2008, n.89;

il d.P.C.M. in data 16.1.2009 recante *“Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova;”*

il d.P.C.M. in data 18 dicembre 2009 recante *“Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova”*;

il d.P.C.M. in data 17 dicembre 2010 recante *“Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova”*;

il d.P.C.M. in data 23.12.11 recante *“Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in Provincia di Genova”*;

il decreto legge in data 14 gennaio 2013 n. 1 recante *“Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”* convertito con legge in data 01/02/2013, n. 11;

il decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136 recante *"Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate"* convertito con legge in data 06/02/2014 n. 6;

la presa d'atto della prorogatio del Commissario Delegato n.1 in data 5 gennaio 2015 recante: *"Stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito in Comune di Cogoleto in provincia di Genova - D.P.C.M. 23 novembre 2006 - O.P.C.M. 3554 del 5.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni: Presa d'atto dell'istituto della prorogatio di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n.293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n.444"*;

l'ordinanza del Prefetto della Provincia di Genova n. 0007560 del 20 febbraio 2015, con il quale viene disposto l'affidamento diretto per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter normativo, e comunque non oltre il 9 marzo 2015 alle ditte operanti per la funzionalità dell'impianto ECO1 esistente presso l'ex stabilimento Stoppani per il trattamento delle acque di falda, per l'attività di vigilanza e di videosorveglianza dello stabilimento, nonché del mantenimento delle utenze di fornitura di energia elettrica e di acqua;

la legge 27 febbraio 2015, n. 11 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"*;

il provvedimento n. 496/2015 recante *"Stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito in Comune di Cogoleto in provincia di Genova - D.P.C.M. 23 novembre 2006 - O.P.C.M. 3554 del 5.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni: Istituto della prorogatio di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444"*;

la legge in data 25 febbraio 2016, n. 21 recante *"Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"*;

la legge in data 27 febbraio 2017, n. 19 recante *"Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30.12.2016 n. 244 recante Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"*;

la legge di bilancio 2018, approvata dal Parlamento in data 23.12.2017, che reca la proroga dei termini di cui all'art.5, comma 5, del decreto legge n.136/2013 convertito in legge n.6/2014, al 31 dicembre 2018;

Il d.Lgs. 18.4.2016 n.50 di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

le linee guida ANAC n.4 di attuazione del d. Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

il Decreto del Commissario delegato 08/2007 del 29.01.07 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore;

RILEVATO CHE:

la citata legge di bilancio 2018 ha procrastinato al 31/12/2018 lo stato di emergenza nel SIN Stoppani di Cogoleto;

la proroga della vigenza dello stato di emergenza costituisce presupposto per confermare tutti gli interventi ed azioni posti in essere nel sito al fine di evitare grave nocumento alla salute pubblica ed all'ambiente;

l'esercizio sostitutivo esercitato dal Commissario delegato con l'ordinanza 275/2015 comporta tra l'altro il costante smaltimento dei fanghi prodotti dall'impianto di trattamento acque di falda denominato ECO1 nonché la corretta detenzione all'interno di cassoni scarrabili e il recupero e

smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività effettuate in amministrazione diretta attraverso il personale MISE;

RICHIAMATI:

la determinazione in data 13.4.2017 n.147 con la quale è stato approvato l'avvio della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.Lgs 50/16 per l'affidamento del servizio di prelievo, caratterizzazione, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi e non, comprensivo di nolo cassoni scarrabili e semirimorchio ribaltabile con cassa presso ex stabilimento Stoppani in comune di Cogoleto, per una spesa complessiva massima stimata in €.60.000,00, oneri fiscali esclusi;

la determinazione in data 5.6.2017 n.204 con la quale si è proceduto ad aggiudicare il servizio all'Autotrasporti Pensiero Srl che ha offerto il miglior ribasso sui prezzi posti a base di gara, per una complessiva presunta di 36.570,00;

il contratto sottoscritto in data 24.7.2017 per il periodo 1 giugno 2017 - 31 gennaio 2018;

si rende necessario provvedere per garantire la prosecuzione del servizio in argomento senza soluzione di continuità;

RITENUTO CHE:

sussista l'esigenza di procrastinare al 31.1.2019 il servizio di prelievo, caratterizzazione, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi e non, comprensivo di nolo cassoni scarrabili e semirimorchio ribaltabile con cassa presso il Sin Cogoleto Stoppani e la discarica di Molinetto;

possa farsi ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 5, del dlgs 50/16, in quanto servizio consistente nella ripetizione di servizio analogo, già affidato all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalla medesima Amministrazione aggiudicatrice;

la possibilità di avvalersi della suddetta procedura è stata prevista fin dall'avvio del confronto competitivo e l'importo totale previsto per la prosecuzione del servizio è stato computato per la determinazione del valore globale dell'appalto;

non sono intercorsi tre anni dalla stipulazione del contratto d'appalto iniziale;

RILEVATO CHE:

il valore del presente affidamento di servizi ammonta presuntivamente ad euro 68.000,00, oneri fiscali esclusi, salvo miglior determinazione in esito ai quantitativi di rifiuti smaltiti;

altre soluzioni non garantirebbe l'Amministrazione e costituirebbero maggiore onere;

l'affidamento è soggetto a verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ex art.80 d.lgs. 50/2016;

RITENUTO:

di prevedere che il servizio di cui sopra potrà essere revocato, previa comunicazione, ovvero volturato all'Ente competente in via ordinaria;

di prevedere la possibilità di prosecuzione del contratto ex art.63, comma 5, del d.Lgs.50/2016;

di approvare lo schema di contratto allegato e parte integrante della presente determinazione dando mandato al Soggetto Attuatore per la sottoscrizione dello stesso autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche non sostanziali;

che alla spesa si provvederà con le risorse di cui alla contabilità speciale n.3207;

RICHIAMATI gli artt. 1 e 5 dell'o.P.C.M. 3554 del 5.12.06 e ss.mm.ii. ;

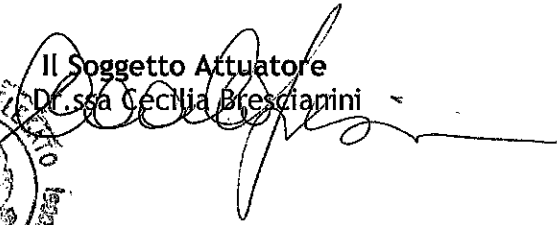
DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. di procrastinare al 31.1.2019 il termine del servizio di prelievo, caratterizzazione, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi e non, comprensivo di nolo cassoni scarrabili e semirimorchio ribaltabile con cassa presso ex stabilimento Stoppani, aggiudicato a seguito di procedura negoziata regolarmente esperita all'impresa Autotrasporti Pensiero Srl con determinazione n.204/2017,;
2. di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 5, del dlgs 50/16, in quanto servizio consistente nella ripetizione di servizio analogo, già affidato all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalla medesima Amministrazione aggiudicatrice, per una spesa complessiva presunta di €.68.000,0, oneri fiscali esclusi, salvo miglior determinazione in esito ai quantitativi di rifiuti smaltiti;
3. di dare atto che agli oneri derivanti si farà fronte mediante le risorse di cui alla contabilità speciale 3207;
4. di dare atto che l'affidamento è soggetto a verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ex art.80 d.lgs. 50/2016;
5. di dare atto che il servizio potrà essere revocato, previa comunicazione, ovvero volturato all'Ente competente in via ordinaria;
6. di prevedere la possibilità di prosecuzione del servizio ex art.63, comma 5, del d.Lgs.50/2016;
7. di approvare lo schema di contratto allegato e parte integrante della presente determinazione dando mandato al Soggetto Attuatore per la sottoscrizione dello stesso autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche non sostanziali;
8. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale nell'apposita sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'art.26 del d.lgs.33/2013.

Arenzano, 29 gennaio 2018

Il Soggetto Attuatore
Dr.ssa Cecilia Brescianini



CONTRATTO

**Ripetizione di servizio analogo ex art.63, comma 5 del d.Lgs. 50/2016:
Servizio di prelievo, caratterizzazione, trasporto e smaltimento rifiuti
pericolosi e non, comprensivo di nolo cassoni scarrabili e semirimorchio
ribaltabile con cassa presso ex stabilimento Stoppani in comune di
Cogoleto (GE). CIG 73676877A5.**

In data odierna in Arenzano, sede dell'Ufficio del Commissario Delegato ex
o.P.C.M. 3554 del 5.12.06 e ss.mm.ii;

TRA

- Brescianini Cecilia, nata a Genova, il 12.02.1957, nella sua qualità di Soggetto Attuatore, in rappresentanza dell'Ufficio del Commissario Delegato ex o.P.C.M. 3554 del 5.12.2006 e ss.mm.ii. (C.F. 95109590109);
- Pensiero Franco nato a Cairo Montenotte SV il 17/03/1941, nella sua qualità di rappresentante legale dell'impresa Autotrasporti Pensiero Srl con sede in Cairo Montenotte (SV) Corso Stalingrado, 50 Codice Fiscale e Partita IVA 01371970094, aggiudicataria del servizio indicato in oggetto, nel prosieguo denominata anche "Appaltatore".

PREMESSO

- che con Determinazione n.204 del 5.6.2017 esecutiva a termini di legge, il Commissario Delegato, nel prendere atto dell'esito della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett b) del d.Lgs.50/2016 per l'affidamento del servizio di prelievo, caratterizzazione, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi e non, comprensivo di nolo cassoni scarrabili e semirimorchio ribaltabile con cassa presso ex stabilimento Stoppani in comune di Cogoleto (GE), ha approvato l'affidamento del servizio all'impresa Autotrasporti Pensiero Srl sulla base dei ribassi offerti in sede di gara e allegati al presente contratto quale parte integrante e sostanziale;
- che con provvedimento n.263 del 25.7.2017 è stato approvato il contratto sottoscritto in data 24.7.2017 - CIG 7050455B83;
- che con determinazione n..... in data mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63, comma 5, del D.Lgs. 18.4.2016 n.50/2016 è stata affidata la prosecuzione del servizio procrastinandone il termine al 31.1.2019;
- che per l'affidamento è stato assunto il CIG 73676877A5;

- che i prezzi del servizio a misura sono quelli di aggiudicazione riportati in allegato al contratto sottoscritto in data 24.7.2017;
- Che l'importo contrattuale presunto dell'affidamento 1 febbraio 2018 – 31 gennaio 2019 è di circa 68.000,00 euro al netto dell'IVA del 10%, salvo miglior determinazione in esito ai quantitativi di rifiuti smaltiti;
- che in adempimento alla vigente normativa si sono concluse le verifiche sull'Appaltatore;
- che a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi, l'Appaltatore:
- ✓ ha esteso la validità della polizza fideiussoria assicurativa n. 2013/50/2257167 sottoscritta in data 6/5/2013 con Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia Savona – dell'importo di € 8.629,80, già a mani del Commissario Delegato;
- ✓ ha esteso la validità temporale della polizza RCT n.2011/03/2091716 rilasciata da Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia Savona -massimali di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di opera pari a euro 5.000.000,00;
- che essendo intenzione delle parti far ciò risultare da apposito atto formale, di comune accordo è stato convenuto e stabilito quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'Appalto

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto oggetto dell'appalto:

Il Commissario Delegato ex o.P.C.M. 3554 del 5.12.06 e ss.mm.ii., concede all'impresa Autotrasporti Pensiero Srl e, per essa, al sig. Pensiero Franco nella precitata sua qualità, che accetta il servizio a misura sopra descritto, sulla base dei prezzi offerti in sede di gara, da eseguirsi alle condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Oneri. L'Appaltatore, come sopra rappresentato, si impegna ad eseguire e far eseguire sotto la diretta sua personale responsabilità, tutto quanto occorrente per l'esecuzione del servizio di cui sopra, riconoscendo – previo particolareggiato esame di tutti gli atti a base della gara - che i prezzi, sono remunerativi e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

Art. 2 – Responsabile del contratto

L'Appaltatore ha indicato nell'ing. Alessandro Rosso il referente e responsabile

unico nei riguardi della Struttura Commissariale per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso di assenza o sostituzione del responsabile, l'Appaltatore deve immediatamente comunicare il nominativo di un nuovo incaricato. Il responsabile deve essere reperibile durante il normale orario d'ufficio. A tal fine l'appaltatore deve comunicare i recapiti telefonici, fisso e mobile, posta elettronica, etc. del responsabile.

Art.3 - Figure professionali

I dipendenti, consulenti e collaboratori dell'Appaltatore, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi dovranno essere abilitato e/o qualificato allo svolgimento delle attività previste dal capitolato.

Art.4 - Esecuzione del servizio

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire la fornitura nel pieno rispetto di quanto previsto dal Capitolato speciale d'onori e di tutti gli obblighi volontariamente assunti nell'offerta presentata.

L'Appaltatore si assume tutti gli oneri e i costi per l'esecuzione delle prestazioni di cui al comma precedente. L'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 o il ritardo nell'esecuzione delle suddette prestazioni comportano la risoluzione contrattuale, salvo non siano previste penali per ritardato adempimento o salvo cause giustificative non imputabili all'Appaltatore riconosciute dal Committente.

Art.5 - Ordinativi

Il servizio sarà ordinato di volta in volta a seconda delle effettive necessità a mezzo fax e per quanto attiene la programmazione dei conferimenti dei fanghi vi saranno contatti telefonici e accordi tra il Responsabile del Contratto dell'Appaltatore ed il preposto della Struttura Commissariale.

Il periodo contrattuale si riferisce al periodo intercorrente dall'1 febbraio 2018 al 31 gennaio 2019. Nulla potrà pretendere l'Appaltatore qualora per motivate necessità venga ordinato un trasporto non a pieno carico, come ad esempio, in esito a periodi di festa o previsioni di chiusura degli impianti .

Art.6 - Termini di esecuzione del servizio

Il servizio di prelievo, analisi, trasporto e smaltimento deve essere fatto entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento del buono d'ordine. Il servizio di

trasporto e smaltimento fanghi TAF CER 191306 deve essere fatto entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento del fax d'ordine o della comunicazione. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, non si potesse provvedere all'invio a discarica nei modi e nei termini previsti dal presente capitolato, l'Appaltatore è tenuto a fornire e posizionare un ulteriore semirimorchio vuoto a propria cura e spese. In caso di mancato rispetto a quanto sopra, saranno applicate le penali di cui all'art.17.

Art. 7 - Responsabilità dell'Appaltatore

Il servizio dovrà rispettare ogni disposizione di legge tesa ad assicurare un rispetto assoluto di cose e persone, pubbliche e private e, quindi, le certificazioni prodotte solleveranno nella forma più tassativa il personale della Struttura Commissariale da ogni responsabilità civile e penale, fatto salvo il risarcimento totale di eventuali danni provocati per inadempienza dell'Appaltatore. Il Fornitore è l'unico responsabile in caso di infortuni o danni arrecati alle persone o cose, tanto della Struttura Commissariale che di terzi, derivanti da manchevolezze o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

Art. 8 - Esecuzione in danno

Il Committente si riserva la facoltà di provvedere all'esecuzione del servizio a mezzo di altro operatore economico qualora le inadempienze contrattuali del soggetto aggiudicatario costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività della Struttura Commissariale, con conseguente addebito al Soggetto Aggiudicatario degli eventuali maggiori oneri sostenuti.

Art. 9 - Durata del contratto

Il servizio avrà la seguente durata: dall'1 febbraio 2018 al 31 gennaio 2019 in caso di cessazione dello stato di emergenza, il contratto in argomento potrà essere revocato, previa comunicazione, ovvero volturato all'Ente competente in via ordinaria.

Art. 10 - Polizza assicurativa R.C.T.

Prima dell'avvio del servizio, l'Appaltatore deve consegnare alla Struttura Commissariale la seguente documentazione:

Assicurazione R.C.T. per danni a terze persone, cose o animali derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto, che potrebbero essere causati durante l'esecuzione dell'appalto: massimale € 1.000.000,00.

Art. 11 - Prezzi

L'Appaltatore riconosce che i prezzi unitari determinati in sede di gara, allegati e parte integrante del presente contratto, sono remunerativi e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati, pertanto sono invariabili ed in nessun caso sono suscettibili di variazione per tutta la durata della fornitura.

Art. 12 - Report mensile

L'Appaltatore dovrà provvedere con cadenza mensile ad inoltrare una relazione di dettaglio circa lo stato dei servizi effettuati contenente scansione dei FIR a destino, certificati analitici rifiuti e analisi trimestrale o speditiva. A seguito dell'invio di tale relazione (da inviare via mail) verrà valutata la coerenza dei lavori con il report stesso e inviato il nulla osta alla fatturazione

Art. 13 - Fatturazione e modalità di pagamento

E' d'obbligo l'utilizzo della fatturazione elettronica sulla quale dovrà essere riportato il Codice Univoco Ufficio UF5BSI. Trova altresì applicazione lo split payment ai sensi dell'art.17-ter del DP.R.633/72. Su ciascuna fattura verrà trattenuto lo 0,5% a termini di legge che verrà svincolato a conclusione dell'attività con esito positivo e rilascio del certificato di verifica di conformità. La liquidazione delle fatture è effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Fermo restando quanto previsto per il sub-appalto, l'Appaltatore deve altresì trasmettere al Committente, prima dell'inizio della relativa prestazione, i contratti stipulati con i sub-fornitori per l'esecuzione, anche non in via esclusiva, del presente contratto, che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 105 del decreto legislativo 18.4.2016 n.50 non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto.

In assenza delle clausole di cui al comma 2 il Committente non autorizza i contratti di sub-appalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente capitolato comporta la risoluzione del contratto.

Art. 15 - Cessione del contratto e subappalto

È consentito il subappalto nei modi e nei termini previsti dall'articolo 105 del decreto legislativo 18.4.2016 n.50 .

È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e i singoli ordinativi di fornitura, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto nell'articolo 106 del decreto legislativo 18.4.2016 n.50 .

Art. 16 - Cauzione definitiva

Il Fornitore per la sottoscrizione del contratto può estendere la cauzione fideiussoria già a mani della Stazione Appaltante in coerenza con la durata del presente contratto, ovvero costituire una garanzia a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art.93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18.4.2016 n.50.

La garanzia fideiussoria può essere prestata nei seguenti modi:

(A) da una impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385

(B) da una impresa di assicurazione autorizzata al ramo cauzioni ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209

(C) da un intermediario finanziario iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di

cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Struttura Commissariale.

La garanzia è svincolata all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 17 - Penali

L'Ufficio del Commissario si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

1. per il mancato rispetto dei termini stabiliti dall'art. 7.1 del Capitolato Speciale d'Oneri: € 100,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
2. per il mancato rispetto dei termini stabiliti dall'art. 7.2 del Capitolato Speciale d'Oneri: € 300,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
3. per il mancato inoltro delle analisi entro i termini di cui all'art. 1.5.2 del Capitolato Speciale d'Oneri: € 200,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
4. per eventuali spandimenti di fanghi dovuti a negligenza da parte della ditta aggiudicataria, quali a titolo indicativo e non esaustivo: ritardo nel ritiro o movimentazione del semirimorchio, errato posizionamento, tardata esecuzione delle analisi etc. € 800,00.

Le suddette penali temporali sono quote per 5 giorni di ritardo naturali e consecutivi; dal sesto giorno di ritardo le stesse vengono raddoppiate. Oltre il 10° giorno l'Ufficio del Commissario si riserva la facoltà di recesso. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo alle applicazioni delle penali sopra indicate verranno contestati in forma scritta al soggetto aggiudicatario. Quest'ultimo dovrà comunicare le proprie deduzioni entro il termine massimo di 5 giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ufficio del Commissario o non vi sia stata risposta o la stessa non giunga nel termine sopra indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Le penali verranno trattenute, per il loro rispettivo importo sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare all'Ufficio del Commissario per il ritardo nell'espletamento del servizio o per l'omesso svolgimento dello stesso, per l'eventuale peggior offerta conseguita dall'Ufficio del Commissario stesso nel successivo o negli ulteriori esperimenti della gara e comunque in relazione al maggior costo del servizio stesso rispetto a quello che si sarebbe verificato senza

la decadenza del fornitore.

Art. 18 - Recesso

Il Commissario Delegato si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- (1) giusta causa;
- (2) reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario, anche se non gravi.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

- a) sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni del Fornitore;
- b) il Fornitore perda i requisiti minimi di qualificazione richiesti dal bando di gara;
- c) sia accertata a carico del Fornitore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero la perdita dei requisiti contrattuali di carattere generale;
- d) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

Dalla data del recesso l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'amministrazione.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Art. 19 - Risoluzione

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, costituiscono

motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 dello stesso codice, oltre ai casi indicati nell'originario capitolato di gara, le seguenti ipotesi di inadempimento:

- (1) ritardo, o somma dei ritardi, nella consegna, superiori a 20 giorni;
- (2) applicazione di penali in misura superiore al 10% (dieci per cento), al netto degli oneri fiscali;
- (3) violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, e dal presente contratto;
- (4) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del committente;
- (5) cessione del contratto;
- (6) subappalto non autorizzato.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione della Struttura Commissariale, mediante lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, la Struttura Commissariale, a prescindere dall'applicazione delle penali, comunica all'Appaltatore gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 giorni, naturali e consecutivi, per ripristinare il servizio secondo le modalità concordate e/o formulare giustificazioni.

Qualora l'Appaltatore non ottemperi, non rispetti il termine sopra indicato o qualora le giustificazioni non siano, a giudizio del committente, accettabili, è facoltà della Struttura Commissariale risolvere il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'escussione della garanzia definitiva, fermo restando il diritto della Struttura Commissariale al risarcimento del maggior danno subito.

Art. 20 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto saranno di competenza del foro di Roma

Art. 21 - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'Appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, comprese le norme in materia di assunzione di personale.

L'Appaltatore s'impegna ad applicare nei rapporti di lavoro condizioni giuridiche ed economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali, applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, in vigore alla data di stipula del presente contratto nonché successivamente stipulati. L'Appaltatore s'impegna ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano L'Appaltatore per tutto il periodo di validità del presente contratto, anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

La Struttura Commissariale può prendere visione degli atti attestanti la regolarità amministrativa dell'aggiudicatario nel rapporto con i propri dipendenti e/o collaboratori, sia agli effetti contributivi che agli effetti assicurativi, in modo tale che questi ultimi non possano vantare alcuna pretesa nei confronti della Struttura Commissariale stessa.

Art. 22 - Obblighi in materia di sicurezza

L'Appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, L'Appaltatore s'impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali e dei singoli ordinativi di fornitura, le norme regolamentari di cui al decreto legislativo 81/08, e successive modificazioni e integrazioni.

L'Appaltatore dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel decreto legislativo 81/08, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori, manlevando l'Ufficio del Commissario da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

Prima dell'accesso al cantiere, l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dovranno preventivamente consegnare in duplice copia la documentazione di seguito riportata, suddivisa in fascicoli aziendali ed accompagnata da lettera di accompagnamento con riepilogo di tutti i documenti contenuti:

- L'assicurazione R.C.T. per danni a terze persone, cose o animali derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto.

- Dichiarazione autentica del datore di lavoro: di aver effettuato la valutazione dei rischi aziendale, organico medio annuo suddiviso per qualifica, di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi dell'art.14 D.Lgs 81/2008, accompagnata da fotocopia della carta di identità.
- Fotocopia della ricevuta di avvenuta denuncia agli enti previdenziali;
- Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
- Dichiarazione di aver effettuato giusta informazione ai dipendenti in accesso all'area dello stabilimento, e aver recepito l'informativa sui rischi specifici della Struttura Commissariale;
- Scheda di consegna dei dispositivi di protezione individuale controfirmata dai lavoratori (se non presente nel POS).
- Nomina dell'addetto al primo soccorso, e nominativo dell'RLS, accompagnate dai certificati inerenti la formazione delle suddette figure
- Fotocopia del libro matricola e del registro infortuni, compresa la prima pagina e una pagina vuota successiva all'ultima registrazione, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale, in caso sia stato adottato il Libro Unico del Lavoro, dovranno essere consegnate, nel rispetto delle prescrizioni relative alla privacy, le scritture annotate riferite ai lavoratori impegnati nelle lavorazioni, ai fini dei controlli inerenti la responsabilità solidale.
- Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del D.Lgs 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisorie utilizzate in cantiere, (le stesse, in caso non fossero immediatamente disponibili, possono anche essere presentate con congruo anticipo, in doppia copia con lettera di accompagnamento, comunque prima di essere portate in cantiere).

Art. 23 - Tutela dei dati personali

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali, acquisiti durante lo svolgimento della gara d'appalto e l'esecuzione del relativo servizio, saranno raccolti presso l'Ufficio del Commissario Delegato e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al suddetto procedimento.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di rilasciare specifica dichiarazione o documenti di impegno a:

1. operare il trattamento di dati personali di proprietà dell'Ufficio del Commissario Delegato ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;
2. adempiere nella forma più ampia e completa agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;
3. relazionare periodicamente sulle misure di sicurezza adottate – anche mediante eventuali questionari e liste di controllo - e ad informare immediatamente l'Ufficio del Commissario, quale titolare del trattamento, in caso di situazioni anomale o di emergenze.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ufficio del Commissario, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ufficio del Commissario Delegato.

Art. 24 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di stipulazione e scritturazione del contratto, nonché qualsiasi atto inerente e conseguente la stipula del contratto.

Arenzano,

Letto, confermato e sottoscritto:

Autotrasporti Pensiero srl

Franco Pensiero

Commissario Delegato o.P.C.M. 3554 del 5.12.2006

Il Soggetto Attuatore

Dr.ssa Cecilia Brescianini